


Sindaco
dott.ssa Morena Martini

Assessore Urbanistica-Edilizia Privata
ing. Giorgio Campagnolo

Progettista: Responsabile Ufficio Tecnico
dott. Adriano Ferraro

Progetto cartografico ed informatizzazione
ing. Luca Zanella

v1 accordi



RELAZIONE ILLUSTRATIVA con cartografia, selezione articoli variati NTO, definizione accordi di variante

PIANO DEGLI INTERVENTI - VARIANTE N. 8

febbraio 2018





**ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE A PROPOSTA DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO
DA ATTUARE IN VIA BASSANO.**

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11

**COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA**

**ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE PER ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 A
FAVORE DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO e SOTTOSCRITTO DELLA SEGUENTI PARTI PROPONENTI:**

**- AREA 128 SRL VIA BASSANO SNC – 36028 ROSSANO VENETO C.F. E P.IVA 04124040249
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno ventinove(29) del mese di dicembre, il signor:

- Dissegna Andrea, nato a Bassano del Grappa il 12.02.1978 e residente a Rossano V.to in via Novellelle 3/d c.f. DSSNDR78B12A703Z in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta:

- AREA 128 SRL CON SEDE IN COMUNE DI ROSSANO VENETO IN VIA BASSANO C.F. E P.IVA 04124040249

Detti proprietari delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

LE DITTE PREMETTONO

- che sono proprietari esclusivi dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Bassano, individuata dai seguenti riferimenti catastali:
catasto terreni: foglio 2° mapp. 1-585; foglio 1° mapp. 376-377
catasto fabbricati: foglio 2° mappale 2397
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che la tav. 4 del P.A.T. classifica l'area oggetto del presente Accordo, quale area agricola ATO 1;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T.", e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

1

- che il presente atto unilaterale d'obbligo è richiesto quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 1 del P.A.T. (Artt. 3.2.2 e 3.2.3 Norme di Attuazione P.A.T.), è classificata dal vigente P.I. in zona E, come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati al presente Atto;
- che l'Accordo, meglio descritto negli elaborati facenti parte dello stesso, interessa una superficie complessiva territoriale pari a 2000 mq circa dedotta dalla superficie catastale.;
- che l'Accordo prevede:
 - che i parametri urbanistici previsti per le edificazioni sono i seguenti:
 - volume convenzionale riconfermato mc. 500
 - h max ml. 6
 - cambio d'uso del volume riconfermato con destinazione artigianale
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro 15.362,50 desunti dal seguente calcolo: 500/08*0,5*0,5;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;
- che la proposta nel suo complesso appare ammissibile, previa apposita variante al P.I., e di interesse pubblico in ragione degli impegni sopra assunti, come riportati nel presente Atto;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Art. 1

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive il presente atto d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede, perseguendo il rilevante interesse pubblico, la corresponsione del seguente contributo perequativo di euro 15.362,50 calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione.

Art. 2

L'Atto d'obbligo sarà recepito con il provvedimento di adozione mentre prima dell'approvazione della variante al P.I. dovrà essere stipulata apposita convenzione di Accordo, che registri gli impegni, di seguito definiti, che con il presente atto d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione ed in particolare ad assumere tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a euro 15.362,50 (euro quindicimilatrecentosessantadue/50) da corrispondere il 50% dell'intero versamento entro l'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;
- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto;

2

La ditta da atto che in caso di non sottoscrizione della convenzione di Accordo prima dell'Approvazione della Variante al PI o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione dell'Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Rossano Veneto.

Art. 3

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei seguenti parametri urbanistici:

- volume convenzionale riconfermato mc. 500
- h max ml. 6
- destinazione d'uso artigianale

Se non espressamente indicato nel presente articolo la normativa da rispettare nella singola zona si rimanda alle indicazioni stabilite per le D3.

Art. 4

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si impegna a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- 1) a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a euro 15.362,50 (euro quindicimilatrecentosessantadue/50) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

Art. 5

Il presente Atto deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si impegna ad inserire le previsioni del presente Atto d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente Atto e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Art. 6

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente Atto, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., saranno pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 460,88 (euro quattrocentosessanta/88) saranno versate dalla ditta prima della stipula della convenzione di Accordo.

Art. 7

Il presente Atto non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

I soggetti che sottoscrivono il presente Atto autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

AREA 128 SRL
Via Bessano 36028 Rossano Veneto (VI)
P.I. n. F. 04124040249 AREA n° VI-381032
Tel. 338 7809878
Email: dissegna.andrea@gmail.com



30

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO A NOME "SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S." - DALLA RIZZA MARIO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



L'anno duemiladiciassette (.....), il giorno quindici (..) del mese di

Prot. nr. **016519**

- la Sig.ra Marina Pia Sartore, nata a Cittadella (PD) il 18.02.1971, domiciliata per la carica presso la sede sociale a Loria in via Montegrappa n49, in qualità di Rappresentante della "Società agricola Marina" S.S. di Sartore Marina Pia & C.", codice fiscale-partita iva 04568220265, in qualità di proprietaria del terreno catastalmente distinto in Comune di Rossano Veneto Foglio 6 mappale 1340 e foglio 4 mappale 1565
- il Signor Dalla Rizza Mario nato a Loria il 22/07/1964 C.F. DLLMRA64L22E692B proprietario degli immobili catastalmente distinti in Comune di Rossano Sez. U foglio 4 mappale 920 sub 3 e foglio 4 mappale - 899

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che la ditta società agricola Marina S.S. è proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 6 mappale 1340 ricadente in Zona E e terreno catastalmente distinto al foglio 4 mapp 1565
- che il Signor Dalla Rizza Mario è proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappale 920 sub 3 e foglio 4 mappale - 899
- che l'accesso al mappale 1340 foglio 6 avviene da Vicolo Castion;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del mappale 1340 foglio 6 da agricola a residenziale;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 - I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 - L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 - Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data ... con Delibera di Giunta Comunale n. ... sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
 di Sartore Marina Pia & C. s.r.l.
 Via Montegrappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
 Cod. Fisc. e Part. IVA 04568220265

1

- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione /adozione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. adottato come indicazione di variante n. e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro 43.602,74 così calcolato:

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| valore perequativo al mq | = 89,87€/mq (98,32 -8,45) | |
| perequazione 1200 mc | = (1200 /0.8) mq x 89,87 €/mq x 50% = | 67.402,50; |
- considerato che il Signor Dalla Rizza Mario è disponibile alla cessione di una porzione di terreno in Via Bessica a Ovest del Parco Primavera, il tutto come meglio indicato nell'allegato "B", così valutata:

| | | |
|--|------------------------|---------------|
| Superficie a strada | mq 26 x 8,45 € = | 219,70 € |
| Superficie residenziale Z.T.O. C1.2 (priva di capacità edificatoria) | mq 236 x 98,32 x 50% = | 11.601,76 € |
| Totale | | = 11.821,46 € |
- che le spese tecniche e di trasferimento al Comune di Rossano Veneto delle aree di cui sopra sono a totale carico della ditta e così quantificate:

| | |
|---|------------|
| Spese tecniche e di frazionamento compreso di oneri catastali = | 1250,0 € |
| Spese rogito notarile | = 3100,0 € |
| Totale | = 4350,0 € |
- Considerato che la ditta SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S. è disponibile alla cessione dell'area a sedime stradale in Vicolo Castion fronte il mappale 1340 e di un'area a parcheggio pubblico urbanizzata, il tutto come meglio indicato nell'Allegato "A" così valutata:

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------------|
| Superficie a strada | mq 95 x 8,45 € = | 802,75 € |
| Superficie a Parcheggio | mq 37 x 20,0 € = | 740,00€ |
| Costo opere di urbanizzazione | mq 37 x 38,0 € = | 1406,00€ |
| Totale | | = 2948,75 € |
- Considerato che la ditta SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S. è disponibile alla cessione di una porzione di terreno agricolo in via Bessica a Ovest del Parco Primavera il tutto come meglio indicato nell'Allegato "B" così valutata:

| | | |
|---------------------|-------------|------------|
| Superficie agricola | mq 39 x8,45 | = 329,55 € |
|---------------------|-------------|------------|
- che le spese tecniche e di trasferimento al Comune di Rossano Veneto delle aree di cui sopra sono a totale carico della ditta e così quantificate:

| | |
|---|------------|
| Spese tecniche e di frazionamento compreso di oneri catastali = | 1250,0 € |
| Spese rogito notarile | = 3100,0 € |
| Totale | = 4350,0 € |
- che la ditta SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S. si riserva la possibilità di edificare ad una distanza minima dall'area a parcheggio sopra indicata di 2,50 m, come meglio indicato nell'allegato "C"
- che la SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S. si riserva la servitù incondizionata di passaggio sulle aree che verranno trasferite al Comune in Via Bessica e inoltre la possibilità di posa di tutti gli eventuali sottoservizi necessari al mappale 1565 foglio 4
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE' E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente

SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
 di Sartore Marina Pia & C. s.r.l.
 Via Montegrappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
 Cod. Fisc. e Part. IVA 04568220265

2

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 conviene il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo dato dalle seguente formula

Valore di Perequazione – Valore aree di Via Bessica – Valore aree di Vicolo Castion – Spese
67.402,50 - 12.151,01 - 2.948,75 - 8.700,0 = 43.602,74

(euro 43.602,74) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data ... con Delibera di Consiglio Comunale n. ... e registra, prima dell'approvazione del P.I. n., gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di avere proceduto con bonifico bancario in data ... al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 21.801,37 pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 21.801,37 € entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n.in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. con il numero ...;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n.del P.I. n.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
di Sartore Marina Pia & C.
Via Monte Grappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. & Part. IVA 04568220265

3

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200,00 (euro duecento/00) risultano essere € 1.308,08 già versate tramite bonifico bancario in data

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

DOCUMENTO IDENTITA' C.I. DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 15/11/2017

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
di Sartore Marina Pia & C.
Via Monte Grappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. & Part. IVA 04568220265

4

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
di **Giuseppe Marinella & C.**
Via Monte Grappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. e Part. IVA 04568220265

5




SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
di **Giuseppe Marinella & C.**
Via Monte Grappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. e Part. IVA 04568220265

Legenda

 Superficie a strada 95,0 m²  Superficie a parcheggio 37,0 m²  Nuova Z.T.O.C 1.2

Planimetria scala 1:500

Allegato "A"



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO A NOME "GIACOMETTI ANTONIO"

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciassette (.....), il giorno quindici (..) del mese di

- il **Signor Giacometti Antonio** nato a Bassano del Grappa il 11/06/1959 C.F. GCM NTN 59H11 A703J residente a Riese Pio X, via MonteSanto 35/B proprietario degli immobili catastalmente distinti in Comune di Rossano Sez. U foglio 4 mappale 1209 -1210 in Via Novelette

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di essere proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappale 1209-1210 ricadente in Zona E
- che l'accesso al mappale 1209 foglio 4 avviene da Via Novelette e via Pradaria
- che la finalità del presente accordo è di variare in parte la destinazione urbanistica del mappale 1209 foglio 4 da agricola a residenziale C1.2 e verde privato
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)
- che il cambio di destinazione d'uso è richiesto per realizzare la prima casa di abitazione del figlio Nadir Giacometti
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data ... con Delibera di Giunta Comunale n. ... sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione /adozione del P.I.;

1

che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. adottato come indicazione di variante n. ... e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro 4.905,18 così calcolato:

| | |
|--------------------------|---|
| valore perequativo al mq | = 89,87€/mq (98,32 -8,45) |
| perequazione 600 mc | = (600 /0.8) mq x 89,87 €/mq x 15% = € 10.110,38; |
- è disponibile inoltre alla cessione gratuita del mappale 1210 che corrisponde a Via Pradaria e che ricade in area stradale il tutto come meglio indicato nell'allegato "A",
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE' E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 conviene il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di Euro 10.110,38.

(euro 10.110,38) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data ... con Delibera di Consiglio Comunale n. ... e registra, prima dell'approvazione del P.I. n., gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri
- le opere soggette a monetizzazione ai sensi dell'articolo 42 N.T.A (parcheggi pubblici) per un importo pari ad Euro 2324,0 saranno compensate dall'area ora utilizzata a strada di cui al mappale 1210 foglio 4
- di avere proceduto con bonifico bancario in data ... al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 5.055,19 pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 5.055,19 € entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n.in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. con il numero ...;

2

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. del P.I. n.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200,00 (euro duecento/00) risultano essere € 200,00 già versate tramite bonifico bancario in data

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:
DOCUMENTO IDENTITA' C.I. DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 15/11/2017

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

57

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO A NOME "SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S."

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



L'anno duemiladiciassette (.....), il giorno quindici (..) del mese di

- la Sig.ra Marina Pia Sartore, nata a Cittadella (PD) il 18.02.1971, domiciliata per la carica presso la sede sociale a Loria in via Montegrappa n49, in qualità di Rappresentante della "Società agricola Marina" S.S. di Sartore Marina Pia & C.", codice fiscale-partita iva 04568220265, in qualità di proprietaria del terreno catastalmente distinto in Comune di Rossano Veneto Foglio 2 mappali 2335 - 2334 2348 ;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che la ditta società agricola Marina S.S. proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappali 2335 - 2334 - 2348 ricadente in Zona F;
- che l'accesso al terreno in proprietà avviene da Via dello Sport
- che sul terreno insiste un manufatto un tempo adibito a colombaia gravato dal grado di tutela 2 ai sensi delle N.T.O. del P.I. Vigente
- che la finalità del presente accordo è di variare il grado di tutela del manufatto da 2 a 3 (restauro propositivo) e di chiedere la possibilità di edificare a pertinenza della Colombaia un superficie di mq 100, da adibire a servizi (bar ristorante etc.)
- che tale superficie è assimilabile alla Z.T.O D3
- che l'area di pertinenza complessiva sarà di circa 2000 mq
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data ... con Delibera di Giunta Comunale n. ... sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
Sartore Marina Pia & C.
Via Monte Grappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. e Part. IVA 04568220265

1

- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione /adozione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. adottato come indicazione di variante n. ... e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 43.611,94 così calcolato:
valore perequativo al mq = €/mq (98,32 -20)= 78,32 €
perequazione 200 mq = 200 mq x 78,32 €/mq x 50% = € 7832,0
- che allegata alla presente dichiarazione viene trasmessa relazione storica sulla colombaia necessaria per la modifica del grado di tutela
- che allegato alla presente dichiarazione viene trasmesso progetto preliminare relativo all'utilizzo della colombaia e del nuovo edificio a servizi, nonché dell'area di pertinenza
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE' E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 conviene il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 7832,00

(euro 7832,00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data ... con Delibera di Consiglio Comunale n. ... e registra, prima dell'approvazione del P.I. n., gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
Sartore Marina Pia & C.
Via Monte Grappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. e Part. IVA 04568220265

2

- di avere proceduto con bonifico bancario in data ... al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 3916,0 pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 3916,0 € entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n.In Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. con il numero ...;
- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. ... del P.I. n.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200,00 (euro duecento/00) risultano essere € 234,96 già versate tramite bonifico bancario in data

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro

diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.
Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S.
di Roberto Maffioletti & C.
Via Monte Grappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. e Part. IVA 0 4 5 6 8 2 2 0 2 6 5

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

3

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

DOCUMENTO IDENTITA' C.I. DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 15/11/2017

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S.
di Roberto Maffioletti & C.
Via Monte Grappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. e Part. IVA 0 4 5 6 8 2 2 0 2 6 5

4



Analisi Storica

Premessa

Il manufatto oggetto della presente relazione è una antica colombaia o colombaia ubicata a Nord di Rossano Veneto e più precisamente in Via dello Sport.

Scopo della relazione è quello di valutare lo stato di conservazione del manufatto e di individuarne le caratteristiche storiche per poter eventualmente chiedere in sede di variante del Piano Interventi la modifica del grado di tutela

Cenni Storici


La torre colombaia è una costruzione tipica del paesaggio rurale fin dal medioevo, legata in particolare ai regimi feudali, che si servivano dell'allevamento dei colombi per diversi scopi quali agricoltura e in particolare la concimazione dei terreni, la caccia, l'alimentazione. Si hanno notizie da documentazione storica dell'utilizzo dei colombe come mezzo per la consegna dei dispacci militari durante il primo conflitto mondiale.

Esse sono il più delle volte a pianta quadrata, con un lato variabile da quattro a sette metri, talvolta a pianta circolare. Sotto ogni finestra sta una tavoletta, una tegola, a guisa di mensola, od una mensoletta vera e propria, per facilitare ai colombe lo spiccare il volo e il tornare al riparo. Ben presto, poiché le finestrelle sono allineate, la mensola diviene continua e si trasforma in una specie di cornice. Molto spesso troviamo pure praticata nella colombaia una finestra circolare, assai più grande delle altre, destinata ad areare l'ambiente. Sennonché è facile notare una rapida evoluzione in questi elementi costruttivi; il profilo continuo si trasforma ben presto in un vero e proprio cornicione, assume compito e dignità di motivo ornamentale a sé stante, dimentica la sua funzione utilitaria, ben tosto farà il suo ingresso in città; e la finestra circolare che si adorna già sul luogo di non ineleganti fregi la troviamo, evolutasi e nobilitata, come rosone nelle chiese.

Noi vediamo così che la colombaia, avendo assunto, per ragioni di prestigio, maggiore importanza che non competesse ai suo scopo modesto, con il successivo evolversi della società, con lo sparire o il decadere delle istituzioni feudali, dimentica via via la sua prima ragione di essere, diventa un elemento della casa rurale ormai acquisito alla tradizione; le particolarità costruttive che erano proprie al suo scopo utilitario si trasformano ed acquistano una vita propria di elementi decorativi, che saranno adoperati anche altrove; la colombaia diventerà nel tempo elemento d'angolo nella casa rurale veneta.

Analisi Storica

La colombaia è stata realizzata nell'area di pertinenza di Villa Caffo-Navarrini casa di villeggiatura della nobile famiglia Caffo a Rossano Veneto. Più nello specifico è ubicata a nord-ovest rispetto al complesso.



A seguito di una verifica presso l'Archivio di Stato di Bassano del Grappa si è visionato il Catasto Austriaco riscontrando che, sia nella Prima che nella Seconda Serie rispettivamente del 1832 e del 1844 la colombaia non era presente.




Catasto Austriaco I° SERIE -1832



Catasto Austriaco II° SERIE -1844

Come si può desumere dal raffronto tra le due cartografie, è stata modificata la sagoma di Villa Caffo-Navarrini, quindi è logico credere che sia stata fatta una verifica accurata di tutta l'area di pertinenza della Villa, e come per la mappa del 1832 non risulta realizzata la colombaia.

Procedendo nell'analisi delle cartografie storiche presenti nell'Archivio di Stato, passiamo al Catasto Italiano del 1933 mappa di impianto dell'attuale catasto.



Catasto Italiano 1933

A seguito di una ricerca più approfondita anche presso il Comune di Rossano Veneto, si è potuta visionare una mappa corografica (presente in Sala Giunta) donata All'Illustrissimo Sindaco Cav. Riccardo Sebellin nel 1901 dove in posizione simile a quella della Colombaia è presente effettivamente un fabbricato.



Corografia 1901

Va detto comunque che la mancanza del manufatto nei catasti ufficiali sembra escludere la presenza nel 1901 della Colombaia, forse l'indicazione nella corografia potrebbe, viste anche le dimensioni, riferirsi a un casino di caccia, quindi non indicato nelle mappe Austriache e Italiana.

Forse, ma a questo punto siamo solo nel campo delle ipotesi, l'attuale colombaia è stata costruita immediatamente prima o durante la prima guerra mondiale quando Villa Caffo fu utilizzata per scopi militari, Rossano infatti nel 1917-18 si trovava nelle immediate retrovie del fronte e molti edifici del paese furono requisiti dall'esercito.

In questo periodo l'uso di colombe per l'invio di messaggi da parte dell'esercito era molto diffuso.


Inoltre la colombaia potrebbe essere stata utilizzata anche come torre di guardia, questo ne giustificerebbe tra l'altro l'orientamento del quadrato di base verso Villa Caffo.

Stato di Conservazione

Lo stato di conservazione della colombaia è da considerarsi generalmente pessimo, sia a livello strutturale che architettonico.

Da sopralluogo si è potuto riscontrare la quasi completa mancanza della copertura, la quale è presente solo in minima parte ad est.

Le strutture portanti verticali presentano un notevole stato di degrado, gli intonaci sono in gran parte assenti gli elementi in laterizio hanno tracce di muffe e salsedine. Gli elementi lignei sono degradati e in fase avanzata di polverizzazione.



Prospetto Sud




Prospetto Ovest

Configurazione Urbanistica

Il Comune di Rossano Veneto è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato in Conferenza di Servizi il 23/04/2013

La Tavola n° 4 (Carta delle Trasformabilità) classifica l'area su cui sorge la colombaia come area F a servizi e contesto figurativo di Villa Caffo-Navarini ai sensi della Tavola 5.1 A del P.T.C.P.

Il Piano degli Interventi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 10/07/2017, conferma la classificazione dell'area in Z.T.O. "F" e attribuisce al manufatto in oggetto Grado di Tutela 2 (Risanamento Conservativo) ai sensi dell'articolo 36 - N.T.O. P.I.



Conclusioni

Alla luce delle verifiche storiche effettuate, considerato che la colombaia non è stata costruita come diretta pertinenza di Villa Caffo-Navarini ma più probabilmente durante il primo conflitto mondiale per scopi militari, e preso atto del pessimo stato di conservazione del manufatto sia a livello strutturale che architettonico, appare senz'altro giustificata la modifica del grado di tutela da 2 a 3 (Restauro Propositivo) per poter consentire la giusta valorizzazione del fabbricato, gli interventi strutturali necessari, e prevedere quell'innovazione indispensabile per rendere l'intervento di restauro economicamente sostenibile, autorizzando l'utilizzo della L.R. 14/2009 e s.m.i. e la possibilità di realizzare anche volumi aggiuntivi per la costruzione di spazi a servizi (bar – ristorante etc.) solo a seguito di presentazione di apposito progetto che prevede la valorizzazione del manufatto storico e la possibilità di renderlo usufruibile da parte della cittadinanza.

Il Tecnico
 Dr. Arch. **FRANCESCO ANTONIO TONETTO**
 n° 1993

STUDIO di ARCHITETTURA URBANISTICA e TOPOGRAFIA TONIETTO

Via Salute 39_ Rossano Veneto (VI) - Tel. 0424 543063 - mob 335 1386956 - e mail studio-tonietto@libero.it



Progetto Preliminare


"u"



Prospetti
Scala 1:100




Prospetto sud



Prospetto ovest



Prospetto nord



Prospetto est

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AL SIG.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno 10.03.2017 del mese di Marzo,

- I Sig.ri

Parolin Lorenzo, nato a Rossano Veneto (VI) il 08/08/1951, residente in Via Borgo Zucco n. 26/a, nel Comune di Tezze sul Brenta (VI) 36056, codice fiscale PRLNZ51M08H580E

Parolin Francesco, nato a Bassano del Grappa (VI) il 28/05/1963, residente in Via Marangoni n. 64, nel Comune di Cassola (VI) 36022, codice fiscale PRLFNC63E28A703T

Parolin Giuseppe, nato a Rossano Veneto (VI) il 18/03/1955, residente in Via Bressani n. 9, nel Comune di Tezze sul Brenta (VI) 36056, codice fiscale PRLGPP55C18H580Q

Milani Delfina, nata a Cassola (VI) il 15/09/1923, residente in Via Bassano n. 5, nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028, codice fiscale MLNDFN23P55C037A

in qualità di proprietari dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto

Foglio 2 - mappale 197 - sub. 5

Foglio 2 - mappali 2611, 2614, 2616

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono proprietari dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) Foglio 2 - mappale 197 - sub. 5 e Foglio 2 - mappali 2611, 2614, 2616 ricadenti in Zona STANDARDS;
- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da standards a residenziale;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);

1

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 26.406,00 (euro ventiseimilaquattrocentosei/00) così calcolato:

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| valore perequativo al mq | = | 132,03 €/mq (140,48-8,45) |
| a) perequazione primi 600 mc | = | (600 /1.2) mq x 132,03 €/mq x 15% = € 9.902,25; |
| b) perequazione 300 mc aggiuntivi | = | (300 /1.2) mq x 132,03 €/mq x 50% = € 16.503,75; |

perequazione complessiva = (a + b) = € 9.902,25 + € 16.503,75 = € 26.406,00;

che la ditta si impegna a cedere al Comune 360 mq x 20,00 €/mq = 7.200,00 € ; come individuata dalla planimetria allegata, trattasi di area di 120 ml di lunghezza x 3 ml di larghezza; successivamente sarà frazionata a cura dei signori Parolin, mentre le spese relative alle volturazioni saranno a carico dell'amministrazione comunale. Pertanto la ditta si impegna a versare la differenza, pari a € 19.206,00, in due rate di € 9.603,00, rispettivamente entro 90 giorni e 180 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
 - ad avere obbligo di residenza per almeno dieci anni nel nuovo immobile;
 - dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
 - di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione.
- Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.
- La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.
- La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.
- La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.
- Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.


2


I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)


Mileni Depina

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

DOCUMENTO IDENTITA' C.I. DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI


Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

3



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AL SIG.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



L'anno duemiladiciassette (2017), mese di dicembre (12),

- la Sig.ra Lando Marisa nata a Rossano Veneto (VI) il 27 giugno 1947, residente in Via Q.re Vittorio Veneto civ. n. 21, nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028 codice fiscale LNDMRS47H67H580R, in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto Foglio 5 mappale 1008;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 5 mappale 1008 ricadente in Zona E;
- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù attiva ad uso agricolo;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale, con conseguente aggravio nell'esercizio dell'attuale servitù;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 8 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 9.902,25 (euro novemilanovecentodieci/25) così calcolato:

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| valore perequativo al mq | = | 132,03 €/mq (140,48-8,45) |
|--------------------------|---|---------------------------|
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 conviene il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a **9.902,25 (euro novemilanovecentodieci/25)** da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù attiva ad uso agricolo;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale, con conseguente aggravio nell'esercizio dell'attuale servitù;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- ad avere obbligo di residenza per almeno dieci anni nel nuovo immobile;
- di avere proceduto con bonifico bancario in data al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di **€ 4.951,13 (euro quattromilanovecentocinquantauno/13)** pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

2

-di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 4.951,12 (euro quattromilanovecentocinquantuno/12) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 8;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 8 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200,00 (euro duecento/00) risultano essere € 297,07 (euro duecentonovantasette/07) già versate tramite bonifico bancario in data

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

DOCUMENTO IDENTITA' C.I. DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.